

## IN QUESTO NUMERO

### MONOGRAFIA

Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti.

### NOTIZIARIO

- Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
- Sospensione patente nei centri abitati: trappola nel Nuovo Codice Stradale.
- Nuova proroga Sistri, doppio binario sino alla fine dell'anno senza più "segreti".

### RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Vincolante per il fisco l'interpello chiesto dal difensore del contribuente.
- Non è peculato fare le fotocopie per uso personale negli uffici pubblici.
- Risponde di ingiuria il datore di lavoro che prende a parolacce il dipendente.
- I nonni non devono mantenere il nipote al posto del figlio separato inadempiente.
- Perde il posto il lavoratore che va in ferie a Natale senza il consenso dell'azienda.
- La casalinga non ha diritto alla metà dell'immobile costruito sul terreno del marito.
- È una truffa promettere al genitore di assumere i figli in cambio di denaro.
- Mobbing: niente risarcimento per la malattia psicosomatica dovuta ai "cattivi rapporti umani" sul posto di lavoro.
- Imposte scontate sui terreni inseriti nel Prg ma vincolati.
- Il direttore di un giornale on line non risponde dei contenuti diffamatori sul sito.
- Il geometra non iscritto all'albo può sottoscrivere il capitolato tecnico per una gara pubblica.
- Perseguibili penalmente in Italia i reati commessi dentro un consolato.
- L'atteggiamento intimidatorio nei confronti dei colleghi non è una giusta causa di licenziamento.
- Aggravante dei futili motivi per l'aggressione all'ex coniuge anche in caso di separazione "imposta".
- L'appaltatore risponde dei vizi dell'opera anche se ha eseguito le direttive dell'appaltante.
- Nulla la delibera approvata all'unanimità dei soci se è estranea all'oggetto e destabilizzante per il capitale sociale.
- Non è reato far saltare ai figli la scuola se poi vengono promossi.
- Scatta la custodia per concorso in detenzione e spaccio di stupefacenti per chi affitta il proprio magazzino ad uno spacciatore.
- La p.a. non può trattenere la cauzione provvisoria prima dell'aggiudicazione.

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

- Contributi previdenziali: ricongiunzione anche per le gestioni dei lavoratori autonomi.

\*\*\*\*\*

## MONOGRAFIA

### **Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti.**

A seguito della pubblicazione sulla G. U. n. 196 del 23.08.2010, della Legge 13.08.2010, n. 136, recante il Piano straordinario contro le mafie, il 07 settembre 2010 sono entrate in vigore le nuove disposizioni per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni di criminali negli appalti pubblici. Principali referenti delle nuove disposizioni sono appaltatori, subappaltatori e subcontractanti appartenenti alla filiera delle imprese (nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici) che, come previsto dall'art. 3 della citata Legge, dovranno garantire la tracciabilità dei flussi finanziari utilizzando esclusivamente conti correnti (bancari o postali) dedicati e per la relativa movimentazione dovranno far ricorso esclusivamente allo strumento del bonifico bancario o postale.

Questa è una delle principali nonché fondamentali novità introdotte dalla Legge 136/2010, la quale prevede, in caso di violazione degli obblighi disposti, l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, oltre alla possibile interruzione del contratto di appalto.

Altra rilevante novità riguarda la necessità di inserimento nei contratti d'appalto di una clausola risolutiva espressa, per cui chi dovesse violare l'obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti oltre a veder cessare il contratto di appalto incorrerebbe anche nella denuncia presso la stazione appaltante e la prefettura/ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Tutti i flussi finanziari relativi all'appalto oltre ad essere effettuati su conti correnti dedicati e con modalità tracciabili, dovranno essere contraddistinti dal CUP (codice unico di progetto) che verrà assegnato dalla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La legge introduce, inoltre, il meccanismo della stazione unica appaltante (SUA) a livello regionale. Cambiano anche le pene relative al reato in relazione alla turbativa d'asta (con reclusione da sei mesi a cinque anni) e viene introdotto il nuovo reato penale di turbativa in procedimenti d'asta, che ricorre già in fase pre-gara.

Il provvedimento contiene due importanti deleghe che dovranno essere attuate entro un anno dall'entrata in vigore della legge:

- 1) emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- 2) emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Varate inoltre alcune modifiche sulla disciplina dei ricorsi alla revoca dei programmi di protezione, con nuove disposizioni sulle misure per i testimoni di giustizia.

Previsti inoltre più controlli per i condannati: le loro posizioni fiscali e patrimoniali verranno monitorate e oltre il superamento di determinate soglie scatterà la confisca dei beni in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali.

L'obiettivo della Legge 136/2010 è quello di rendere più trasparenti le transazioni finanziarie e, quindi, più efficaci i controlli antimafia. Tuttavia, l'assenza di un regime transitorio e la scarsa chiarezza di alcune previsioni hanno determinato nei giorni scorsi preoccupazioni e incertezze, che molte aziende hanno segnalato, specie in merito alla possibile applicazione dei nuovi obblighi anche ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Il Ministero dell'Interno, su sollecitazione di Confindustria, ha emanato una Circolare interpretativa per chiarire che la norma si applica ai soli contratti sottoscritti successivamente al 7 settembre 2010 e non anche a quelli in corso a tale data.

La Circolare costituisce un primo importante intervento, ma non risolve i numerosi problemi connessi alle specifiche modalità applicative dell'obbligo di tracciabilità ai nuovi contratti.

Si ritiene pertanto utile un intervento normativo, che sospenda l'applicazione della norma, da un lato, per consentire alle imprese di porre in essere tutte le misure necessarie per adempiere correttamente agli obblighi di legge e, dall'altro, alle istituzioni competenti di chiarire gli aspetti dubbi e le criticità applicative, che però a tutt'oggi ancora non è avvenuto.

*(Avv. Alessia Traversini)*

\*\*\*\*\*

## NOTIZIARIO

### **Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.**

Possono accedere alla garanzia le medie e grandi imprese operanti nel settore industria, artigianato e commercio nella forma di società di capitali ubicate nell'intero territorio nazionale. Le spese ritenute ammissibili sono:

- i Finanziamenti volti al salvataggio delle imprese;
- i Finanziamenti volti alla ristrutturazione delle imprese.

L'aiuto è concesso sotto forma di garanzia statale nella misura necessaria a mantenere l'impresa in attività (fondo di salvataggio) e nella misura necessaria a realizzare un piano di ristrutturazione aziendale (fondo per la ristrutturazione).

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

Importo massimo della garanzie fornita dal fondo è di € 5.000.000,00.

### **Sospensione patente nei centri abitati: trappola nel Nuovo Codice Stradale.**

Ufficialmente sono limitazioni antismog per i centri abitati. Se si possiede un'auto vecchiotta bisogna fare molta attenzione. All'Art. 7 del Codice della Strada è germogliato un comma, il 13-bis, aggiunto dall'art. 2 della Legge 120/10 e passato sotto silenzio. Oramai non esiste Comune che non abbia le proprie zone off-limits alle vetture non catalizzate, divieto alle Euro2, zone ZTL inibite alle Euro4 senza FAP (filtro anti-particolato). Quel ch'è importante annotare è che chi circola con mezzi appartenenti a categorie più anziane di quelle indicate nell'ordinanza del proprio Sindaco, soggiace a sanzioni (pagamento da € 155,00 ad € 624,00) inclusa, in ipotesi di recidiva, che equivale a dire doppia violazione nel biennio, la sanzione della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni. Così l'Italia diventa l'unico Paese d'Europa che vieta la circolazione ad alcune autovetture strumentalizzando le Direttive Europee; infatti, oltre confine vige il sano principio che, se un'autovettura rispetta la Direttiva con cui fu omologata a tempo debito, può circolare in modo indefinito. Il tutto in barba ai principi fondamentali del sistema sanzionatorio amministrativo comunitario che sono necessità, effettività, proporzionalità e dissuasività della sanzione.

### **Nuova proroga Sistri, doppio binario sino alla fine dell'anno senza più "segreti".**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2010 il DM Ambiente 28 settembre 2010 destinato a prorogare di tre mesi l'avvio della operatività del nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti urbani. L'annunciata proroga del SISTRI è arrivata nello stesso giorno in cui il Sistema doveva ufficialmente partire per tutti gli operatori obbligati, in base a quanto previsto dal DM 9 luglio 2010. Grazie al nuovo decreto sarà possibile completare, nel nuovo termine del prossimo 30 novembre, sia la distribuzione delle chiavette Usb per l'invio dei dati ambientali, sia l'installazione delle black box sugli automezzi che trasportano rifiuti. Il nuovo "Sistri-quater" prevede, inoltre, anche la proroga sino al 31 dicembre del c.d. regime "a doppio binario" (che doveva durare un solo mese) in base al quale le imprese dovranno iniziare ad utilizzare le nuove modalità informatiche per comunicare i dati della gestione e per "registrare" le movimentazioni dei rifiuti contestualmente alla compilazione dei "vecchi" documenti ambientali cartacei (FIR e registro di carico e scarico dei rifiuti) secondo quanto previsto dal TUA. Le proroghe disposte dal DM 28 settembre 2010 rispondono all'esigenza di consentire alla residua ma folta schiera di utenti obbligati di dotarsi dei necessari dispositivi elettronici. I dati del forte ritardo erano stati comunicati dalle associazioni di categoria al Ministero dell'Ambiente nei giorni scorsi -anche in occasione di alcune audizioni informali svoltesi relativamente al decreto di recepimento della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti (Atto del Governo n. 250)- e su tali basi il MATTM ha deciso di approntare rapidamente il decreto in parola. Riepilogando, il "SISTRI-quater" dispone le seguenti proroghe:

- lo spostamento dal 12 settembre al **30.11.2010** della data prevista per la conclusione della distribuzione delle chiavette usb e della installazione delle black box;
- il differimento dal 1 novembre al **31.12.2010** del termine della fase transitoria (il cennato "regime a doppio binario" di cui all'art. 12, comma 2, DM 17 dicembre 2009).

\*\*\*\*\*

## **RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE**

### **Vincolante per il fisco l'interpello chiesto dal difensore del contribuente.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20421 del 29.09.2010, ha accolto il ricorso di una società che aveva chiesto un interpello sulle sanzioni in caso di condono tombale. In particolare la sezione tributaria ha precisato che «l'art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000, nel tutelare l'affidamento del contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria, limita gli effetti di tale tutela alla sola esclusione delle sanzioni e degli interessi, senza incidere in alcun modo sull'obbligazione tributaria, diversamente dall'art. 11 della medesima legge, il quale, nel disciplinare il caso in cui il contribuente si sia adeguato ad un esplicito responso dell'Amministrazione finanziaria, motivatamente espresso in esito alla particolare procedura dell'interpello, prevede la nullità degli atti impositivi che siano in contrasto con l'esito dell'interpello».

### **Non è peculato fare le fotocopie per uso personale negli uffici pubblici.**

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza 35150 Del 29.09.2010, ha annullato la condanna inflitta a un sindaco di un piccolo comune. Il sindaco era stato condannato per peculato e abuso di ufficio, per aver fatto fotocopiare molti testi ai dipendenti comunali per uso personale, usando materiale di cancelleria e la fotocopiatrice dell'ente. La sesta sezione penale ha accolto il suo ricorso e annullato la condanna, sottolineando che l'attività di fotocopiatura era stata momentanea e saltuaria, non aveva quindi inciso sul funzionamento degli uffici. Inoltre i dipendenti sostenevano che il materiale serviva per una ricerca storica sul comune. Gli Ermellini in conclusione hanno escluso che potesse sussistere il reato di peculato, il quale richiede che «la cosa deve avere un apprezzabile valore economico, dovendosi escludere dal campo dell'offensività l'appropriazione di cose di valore esiguo, in quanto l'applicazione della sanzione può essere giustificata dall'ordinamento solo quando la rigorosa afflizione stabilita dalla norma sia proporzionata al fatto commesso, nella prospettiva di un'effettiva esigenza di emenda dell'agente. Il bene giuridico tutelato dall'art. 314 c.p., infatti, è l'integrità patrimoniale della P.A. e dei

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

*P.A. e dei privati, con l'effetto che, se la cosa ha un valore economico molto modesto, il reato non può profilarsi, mancando una effettiva lesione patrimoniale».*

### **Risponde di ingiuria il datore di lavoro che prende a parolacce il dipendente.**

Lo ha affermato la Suprema Corte nella sentenza 35099 del 29.09.2010, respingendo il ricorso di un imprenditore condannato per ingiuria a una multa e a risarcire la vittima, sua dipendente. La donna era stata richiamata dal suo capo e questi, vedendo la sua reazione, le aveva detto "sei una str... se te la prendi". L'uomo aveva tentato di difendersi, a suo dire infatti l'espressione era ormai entrata nel linguaggio comune romanesco. Si trattava insomma di una frase "bonaria, rassicurante, e non offensiva". Gli Ermellini hanno fermamente respinto la sua tesi difensiva, sottolineando che la lavoratrice non era «*affatto tenuta a sottostare all'uso di epiteti di disprezzo e di disistima in virtù delle generali scelte di espressione del datore di lavoro*». I giudici della quinta sezione penale hanno poi aggiunto che «*nel nostro ordinamento il contesto lavorativo è caratterizzato da una pari dignità dei suoi protagonisti, da una pari effettività di tutta la normativa senza che possa invocarsi, per nessuna delle parti, una desensibilizzazione alle altrui trasgressioni*».

### **I nonni non devono mantenere il nipote al posto del figlio separato inadempiente.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20509 del 30.09.2010, ha respinto il ricorso di una mamma che aveva chiesto al suocero di concorrere al mantenimento del nipote dato che il figlio, condannato dal giudice della separazione a provvedere, non aveva mai versato l'assegno. L'unico rimedio esperibile è fare causa all'ex. Dopo la separazione lei non aveva avuto nulla dall'ex marito e per questo aveva fatto causa ai suoceri, peraltro molto ricchi. Il Tribunale, a gennaio del 2004, le aveva dato ragione fissando un assegno a carico del nonno di 700 euro mensili. Poi la Corte d'Appello aveva cambiato idea sostenendo che i nonni non avrebbero dovuto sostituirsi al figlio inadempiente. Non solo. La signora era laureata e aveva un lavoro, dunque, avevano concluso i giudici, era perfettamente in grado di provvedere al bambino. Questa decisione è stata confermata in Cassazione. Infatti la prima sezione civile ha respinto il ricorso della mamma chiarendo che «*l'articolo 147 del codice civile impone ai genitori l'obbligo di mantenere i propri figli. Tale obbligo grava su di essi in senso primario ed integrale, il che comporta che se l'uno dei due non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le risorse patrimoniali di cui dispone e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere il loro dovere nei confronti dei figli previsto dall'articolo 148 del codice civile, che comunque trova ingresso non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi*».

### **Perde il posto il lavoratore che va in ferie a Natale senza il consenso dell'azienda.**

Stretta della cassazione sui licenziamenti disciplinari. Rischia infatti di perdere il posto il dipendente che, nonostante il rifiuto alla concessione delle ferie, decide arbitrariamente di non presentarsi a lavoro durante le festività natalizie. Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 20461 del 30.09.2010. È il caso di un uomo che, assentatosi dal lavoro durante le giornate di festività natalizie, nonostante l'amministrazione avesse negato la concessione delle ferie, si è visto confermare in cassazione il licenziamento irrogato dalla società di cui faceva parte: «*Non si spiega quali sarebbero le circostanze tali da rendere più lieve l'infrazione e quindi eccessiva la sanzione del licenziamento, di talché la tesi propugnata – per cui non è sufficiente che una inadempienza sia contemplata dal CCNL come meritevole di recesso – ancorché astrattamente condivisibile, non vale a ribaltare la decisione, non essendo state dimostrate circostanze rilevanti nel caso concreto*».

### **La casalinga non ha diritto alla metà dell'immobile costruito sul terreno del marito.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20508 del 30.09.2010, ha respinto il ricorso di una donna, casalinga, che chiedeva la metà dell'immobile costruito dal marito su un suo terreno. La signora sosteneva di aver contribuito al menage familiare con il suo lavoro in casa ma non aveva dimostrato una partecipazione economica alla costruzione della casa. Non solo. La donna si era sempre difesa sostenendo di essere in comunione legale dei beni. In entrambi i gradi era stata respinta l'istanza della donna che chiedeva la metà del valore dell'immobile usando come grimaldello anche quello che essa stessa aveva definito come "lavoro manageriale diretto alla cura dei figli". In Cassazione le cose non sono andate diversamente. Infatti, la prima sezione civile ha respinto definitivamente il gravame della moglie affermando il principio di diritto secondo cui «*la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno dei coniugi è di proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione. L'altro coniuge, che pretenda di ripetere le somme spese, è onerato della prova d'aver conferito il proprio apporto economico per la realizzazione della costruzione attingendo a risorse patrimoniali personali o comuni; di contro il coniuge proprietario non è tenuto a dimostrare d'aver impiegato denaro personale né personalissimo*».

### **È una truffa promettere al genitore di assumere i figli in cambio di denaro.**

È quanto ha affermato la Corte di Cassazione che, con la sentenza 35352 Del 30.09.2010, ha respinto il ricorso di un funzionario delle poste condannato per truffa aggravata. L'uomo si era fatto versare più di 15.000 euro ciascuno da due signori, dietro la falsa promessa di assumere le figlie. Il funzionario impugnava la sentenza con cui la Corte d'Appello lo condannava a restituire la somma incassata, sosteneva infatti che l'accordo non era solo illecito ma "moralmente riprovevole", ed era quindi contrario al buon costume, il che, ai sensi dell'art. 2035 del codice civile, esclude-

rebbe la pretesa restitutoria. I giudici della seconda sezione penale hanno però smentito la sua tesi e hanno ricordato che «la ripetizione dell'indebito oggettivo, ossia della prestazione fornita in esecuzione di un reato, è esclusa solo nel caso in cui esso sia corrispettivo di una prestazione il cui scopo è contrario al buon costume». La promessa di assunzione presso un ente in cambio di un corrispettivo economico, costituendo traffico di posti di lavoro, pur costituendo un indebito oggettivo è «restituibile alla parte offesa in quanto non contrario al buon costume, concetto che evoca, più propriamente, le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza».

### **Mobbing: niente risarcimento per la malattia psicosomatica dovuta ai “cattivi rapporti umani” sul posto di lavoro.**

Lo ha stabilito il Tar Umbria che, con la sentenza 469 depositata del 24.09.2010 ha respinto il ricorso di un pubblico dipendente che si era ammalato di una grave forma di gastrite a causa, aveva sostenuto, del mobbing subito sul luogo di lavoro. Ma non basta. Dalle motivazioni emerge un altro interessante aspetto e cioè che per il danno chiesto dai familiari di un dipendente pubblico per il mobbing bisogna presentare istanza di fronte al giudice ordinario. Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale umbro i giudici hanno respinto l'istanza chiarendo che «nell'esaminare i casi di preteso “mobbing” il Giudice deve evitare di assumere acriticamente l'angolo visuale prospettato dal lavoratore che asserisce di esserne vittima. Da un lato, infatti, è possibile che i comportamenti del datore di lavoro, pur se oggettivamente sgraditi, non siano tali da provocare significative sofferenze e disagi, se non in personalità dotate di una sensibilità esasperata o addirittura patologica (per tacere dell'ipotesi, non scartabile a priori, che la rappresentazione delle sofferenze sia inveritiera e meramente strumentale allo scopo di supportare una domanda di risarcimento). Da un altro lato, è possibile che gli atti del datore di lavoro (di nuovo, pur sgraditi) siano di per sé ragionevoli e giustificati e in particolare che abbiano una certa giustificazione o quanto meno spiegazione siccome indotti da comportamenti repressibili dello stesso interessato, ovvero da sue carenze sul piano lavorativo, difficoltà caratteriali, etc. . Non si deve cioè sottovalutare l'ipotesi che l'insorgere di un clima di cattivi rapporti umani derivi, almeno in parte, anche da responsabilità dell'interessato. Tale ipotesi può anzi essere empiricamente convalidata dalla considerazione che diversamente non si spiegherebbe perché solo un determinato individuo percepisca come ostile una situazione che invece i suoi colleghi trovano normale».

### **Imposte scontate sui terreni inseriti nel Prg ma vincolati.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 20496 del 30.09.2010, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio delle imposte aveva notificato a una coppia un recupero a tassazione per il 2000 su un terreno che, pur essendo inserito nel Piano regolatore generale, era pieno di vincoli. Contro l'atto impositivo i due avevano presentato ricorso alla commissione tributaria provinciale che gli aveva dato torto. Poi le cose erano andate diversamente di fronte alla Commissione regionale che aveva accolto il ricorso dei contribuenti. Secondo i giudici, infatti, «l'ufficio

che aveva proceduto al recupero sulla base del valore del terreno ceduto accertato ai fini dell'imposta di registro, non aveva dato prova della corrispondenza tra il prezzo conseguito ed il valore venale accertato ai fini dell'imposta di registro». Contro questa decisione il fisco ha presentato ricorso in Cassazione ma senza successo. La sezione tributaria lo ha respinto chiarendo che «l'ufficio aveva dedotto il maggior prezzo in forza di un mero richiamo all'accertamento operato ai fini dell'imposta di registro senza tuttavia allegare il relativo atto e, soprattutto, dalla perizia giurata depositata in causa emergeva che, pur essendo qualificabile come edificatorio in forza dello strumento urbanistico generale, vi era la concreta impossibilità di procedere a qualsivoglia sfruttamento ai fini edificatori del terreno di cui si tratta, stanti i numerosi vincoli legislativi su di esso gravanti». In altri termini, tale situazione avrebbe dovuto essere presa in considerazione dall'Ufficio, atteso che la «valutazione offerta non può prescindere – anzi, deve rappresentare – dalla concreta utilizzabilità del bene, coincidendo il valore di mercato proprio con quanto un ipotetico acquirente potrebbe essere disposto a pagare per acquisire la proprietà del bene posto in commercio», arrivando per questa via alla conclusione che la valutazione del terreno effettuata dall'Ufficio, non avendo tenuto conto di queste circostanze, era ingiustificata.

### **Il direttore di un giornale on line non risponde dei contenuti diffamatori sul sito.**

È quanto ha sancito la Suprema Corte che, con la sentenza 35511 del 01.10.2010, denunciando un vuoto normativo, ha annullato la condanna del direttore di un giornale telematico che si occupa di cronaca locale. Il direttore era stato condannato dalla Corte d'Appello nel 2009 dopo che sul sito del giornale era stata pubblicata una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti dell'ex ministro della giustizia. L'uomo impugnava la sentenza dei giudici milanesi, che a suo dire non avevano considerato che il reato di cui all'art. 57 del codice penale, applicabile ai direttori della stampa, non potesse valere per i direttori dei giornali su internet. Non solo. La prova della lettera non poteva venire da una presunta pagina web stampata, anche perché creare e stampare ex novo una pagina mai diffusa in rete sarebbe estremamente semplice. I giudici della quinta sezione penale hanno dato ragione al giornalista. Infatti, secondo il Collegio, internet non può essere assimilato alla carta stampata. Gli Ermellini hanno quindi concluso che «allo stato il sistema non prevede la punibilità ai sensi dell'art. 57 c. p. (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un giornale on line».

### **Il geometra non iscritto all'albo può sottoscrivere il capitolato tecnico per una gara pubblica.**

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la decisione 7262 del 01.10.2010. Il Tar dell'Emilia Romagna aveva accolto il ricorso che il Consorzio che si era classificato secondo nella gara di appalto per i lavori di rifacimento di una strada provinciale, aveva presentato contro la scelta della Provincia di Modena di affidare le attività ad una srl, i cui elaborati erano stati sottoscritti dal geometra legale rappresentante, non iscritto peraltro all'albo professionale, anziché da un tecnico abilitato. Contro questa decisione, la Provincia aveva adito il

Consiglio di Stato. Il tribunale ha accolto i motivi di ricorso dell'Ente, stabilendo che in tal caso andasse applicato l'art. 26 del Dpr 24/2000, poichè il geometra aveva sottoscritto tutti gli elaborati dell'offerta, tranne quelli di carattere squisitamente tecnico, la cui predisposizione era stata effettuata da ingegneri.

### **Perseguibili penalmente in Italia i reati commessi dentro un consolato.**

È quanto ha affermato la Suprema Corte che, con la sentenza 35633 del 04.10.2010, ha confermato la condanna per sequestro di persona di alcuni cittadini turchi. I fatti risalivano al 1999 quando gli imputati, cittadini turchi tutti di etnia curda, erano entrati con violenza nel consolato greco di Firenze al termine di una manifestazione per la liberazione del leader curdo Ocalan. Una volta entrati, avevano rinchiuso in una stanza il Console e altri funzionari, costringendoli ad inviare un fax al Primo Ministro greco. La difesa impugnava la condanna, invocando l'extraterritorialità del consolato, e quindi l'impossibilità di processare gli imputati in Italia. I giudici di legittimità hanno respinto la tesi difensiva, citando un precedente giurisprudenziale risalente nel tempo, del 1976, per cui il consolato estero non sarebbe "extraterritoriale", in quanto in territorio italiano. Per piazza Cavour *«il consolato si trova nel territorio dello Stato ospite per sua concessione. E la consecutiva inviolabilità di suoi determinati locali, come l'immunità degli addetti alle funzioni relative, non muta la situazione obiettiva. Pertanto, in caso di reato ivi commesso da persona non qualificata, non vi è questione rilevante ai sensi dell'art. 10 del codice penale del 1930»*. In altre parole *«la legge penale da osservare nei locali, anche inviolabili, di un consolato estero in Italia è, e resta anche dopo la Convenzione di Vienna, quella che si applica in qualsiasi parte del territorio di questo Stato, quali siano le norme dello Stato ospitato, indipendentemente dall'immunità riconosciuta agli addetti ed all'inviolabilità dei locali strettamente riservati all'esercizio delle funzioni diplomatiche»*.

### **L'atteggiamento intimidatorio nei confronti dei colleghi non è una giusta causa di licenziamento.**

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 20566 del 04.10.2010. Licenziato per aver minacciato due colleghe, un operaio di una spa, aveva presentato ricorso al Palazzaccio contro la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la legittimità della massima sanzione disciplinare. Nonostante il diverbio con non fosse sfociato in rissa, il tribunale aveva infatti stabilito che le intimidazioni ai danni delle donne, rappresentavano comunque una giusta causa di recesso. Ribaltando tale decisione, la Suprema Corte ha invece accolto i motivi illustrati in ricorso dalla difesa dell'uomo, valutando l'atteggiamento tenuto in sede di comunicazione della sanzione, e ritenendo, di fatto, i diverbi fisiologici all'interno di un ambiente lavorativo.

### **Aggravante dei futili motivi per l'aggressione all'ex coniuge anche in caso di separazione "imposta".**

Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 35606 del 04.10.2010. Dopo la separazione dalla moglie e l'applicazione del divieto di dimora nel comune

in cui abitava la donna, l'uomo si era introdotto in casa di lei e l'aveva aggredita fisicamente. Così erano scattata la denuncia e le condanne. In particolare contro la decisione della Corte di Appello la difesa ha presentato ricorso in cassazione, chiedendo, tra l'altro, l'annullamento dell'aggravante dei futili motivi. Secondo la tesi difensiva il comportamento del proprio assistito, era dovuto all'exasperazione per la richiesta della ex moglie di applicare la misura cautelare. Il Giudice di legittimità, giudicando la condotta come pretesto per il marito di manifestare il proprio impulso violento, ha affermato che, *«nell'ipotesi di reato di lesioni aggravate ai danni del coniuge, si applica l'aggravante dei futili motivi anche in presenza di una situazione drammatica contraddistinta da una separazione imposta per volontà dei uno dei coniugi e un rapporto fortemente conflittuale tra i due»*.

### **L'appaltatore risponde dei vizi dell'opera anche se ha eseguito le direttive dell'appaltante.**

Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Ancona che, con una sentenza del 5 febbraio di quest'anno, ha accolto il ricorso di un'impresa che aveva affidato a un'altra ditta i lavori di ristrutturazione di un magazzino, poi risultati inadeguati. Rovesciando il verdetto che aveva negato alla prima azienda il risarcimento la Corte territoriale gli ha accordato 23mila euro per i danni subito precisando che *«in materia di appalto, la responsabilità dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera non può essere esclusa per il fatto che il medesimo abbia accettato le direttive dei tecnici della stazione appaltante, perchè, nel contratto di appalto, non solo l'esecuzione dell'opera deve avvenire con l'osservanza della perizia necessaria per i lavori da eseguirsi, ma anche l'impostazione dell'opera deve corrispondere ad una funzionalità ed utilizzabilità tali da renderla accettabile, a meno che lo stesso appaltatore non dimostri di aver agito come "nudus minister" del committente»*.

### **Nulla la delibera approvata all'unanimità dei soci se è estranea all'oggetto e destabilizzante per il capitale sociale.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20597 del 04.10.2010, ha messo un durissimo paletto alla libertà imprenditoriale delle aziende sancendo la nullità, anche d'ufficio, delle delibere illecite. La terza sezione civile ha dunque dato ragione a un'azienda che aveva approvato all'unanimità una fideiussione bancaria in favore di una partecipata. A quanto viene ricostruito in sentenza l'amministratore di entrambe le società, e quindi in conflitto di interessi, aveva indotto i soci ad approvare un atto, che la Cassazione definirà "illecito" nelle motivazioni, di fatto "estraneo all'oggetto sociale" e "destabilizzante per il capitale". Il Collegio di legittimità ha chiarito in sentenza che *«se lo scopo sociale corrisponde al limite legale e virtuoso delle imprese, l'atto ultra vires compiuto dall'amministratore, con il concerto di soci avventurosi, non viola semplicemente il limite convenzionale dei poteri di rappresentanza, ma viola disposizioni di leggi imperative, anche di rango costituzionale, derivandone in linea di principio, la nullità dell'atto stesso e la conseguente impossibilità di una sua autorizzazione preventiva o ratifica»*.

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

### **Non è reato far saltare ai figli la scuola se poi vengono promossi.**

Lo ha stabilito la Suprema Corte che, con la sentenza 35705 del 05.10.2010, ha respinto il ricorso del procuratore generale della Corte d'Appello di Roma contro la sentenza di assoluzione di una coppia di stranieri, accusati di inosservanza dell'obbligo scolastico nei confronti dei due figli minori. I bimbi però, nonostante le numerose assenze, erano stati promossi in quarta elementare. I loro genitori quindi non erano stati condannati perché «non sussisteva la prova di un danno effettivo cagionato ai bambini, quale conseguenza della mancata osservanza dell'obbligo scolastico». Secondo la procura invece l'ammissione alla classe successiva era del tutto irrilevante. Tesi smentita dalla terza sezione penale della Cassazione, essendo «indubitabile che, secondo quanto ritenuto dall'autorità scolastica, i minori, nonostante le assenze, avevano ricevuto l'istruzione necessaria per essere promossi».

### **Scatta la custodia per concorso in detenzione e spaccio di stupefacenti per chi affitta il proprio magazzino ad uno spacciatore.**

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 35744 del 05.10.2010. È il caso di un uomo condannato dal Tribunale del riesame di Roma per concorso nel reato di detenzione e spaccio di stupefacenti per aver concesso il proprio magazzino in locazione ad uno spacciatore. L'uomo aveva presentato ricorso in Cassazione per l'annullamento della condanna ritenendo che la consapevolezza dell'attività illecita che si svolgeva nei propri locali, non lo rendeva partecipe della stessa. Respingendo questa tesi, la Suprema Corte ha affermato l'applicazione del principio secondo cui, «la stipulazione del contratto di locazione di un magazzino con la consapevolezza che il conduttore lo utilizzerà per detenervi e confezionarvi sostanze stupefacenti destinate al mercato costituisce un contributo causale alla verifica del reato di detenzione e cessione delle sostanze stesse, in quanto, a prescindere dalla natura sinallagmatica del contratto, condiziona, nella consapevolezza di entrambi i contraenti, lo schema concretamente adottato nell'esecuzione dell'illecito penale che non potrebbe altrimenti realizzarsi se non in forma organizzativa diversa, sicché la condotta del locatore ha sicuro valore concorsuale, indipendentemente dal fatto che l'azione tipica sia commessa dal conduttore».

### **La p.a. non può trattenere la cauzione provvisoria prima dell'aggiudicazione.**

È quanto ha sancito il Tar della Puglia nella sentenza 3525 del 04.10.2010, respingendo il ricorso di un piccolo comune nel barese che invocava il pagamento, da parte di una compagnia assicuratrice, di una polizza fideiussoria posta a garanzia degli obblighi di partecipazione di un'impresa edile a un appalto indetto dall'ente. Il comune aveva richiesto alla società, prima classificata nella gara d'appalto, di presentare le giustificazioni all'offerta per poter procedere all'aggiudicazione. L'azienda non aveva risposto in tempo, e il comune l'aveva interpretato come una rinuncia al contratto, pretendendo quindi di incamerare la cauzione. La ditta di costruzioni e la compagnia sostenevano che l'ente non potesse incamerare la cauzione provvisoria in quanto l'impresa non aveva rifiu-

tato di stipulare il contratto, infatti non vi era mai stata un'aggiudicazione, nemmeno provvisoria, e tanto meno un invito a sottoscrivere il contratto. Il Collegio amministrativo gli ha dato ragione e ha respinto la tesi del comune, dal momento che «l'incameramento della cauzione provvisoria non si applica, nella fase anteriore all'aggiudicazione, all'ipotesi in cui l'impresa in posizione utile per l'aggiudicazione dell'appalto, invitata a presentare le giustificazioni dell'offerta, non le abbia presentate nei termini stabiliti. Non sussistono infatti i presupposti per l'incameramento della cauzione quando l'impresa non abbia rifiutato di stipulare il contratto, ma l'amministrazione abbia dato valenza di rinuncia al comportamento dell'impresa che non aveva presentato sollecitamente le giustificazioni dell'offerta».

### **Contributi previdenziali: ricongiunzione anche per le gestioni dei lavoratori autonomi.**

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 20425 del 29.09.2010. La Corte di Appello di Firenze aveva confermato il diritto di un contribuente di ottenere la ricongiunzione dei contributi versati nella gestione "lavoratori dipendenti" presso la gestione commercianti. Così l'Inps aveva proposto ricorso in cassazione affermando la legittimità dell'istituto solo per la situazione inversa. Respingendo le doglianze dell'Ente, il giudice di legittimità ha affermato che «appare ben poco coerente che, avendo la legislazione degli anni '90 riconosciuto la possibilità per i liberi professionisti di ricongiungere i contributi AGO nella gestione in cui l'interessato risulta, si negasse analoga facoltà ai lavoratori autonomi, il cui sistema assicurativo risulta ben più omogeneo all'AGO di quello delle casse di categoria dei liberi professionisti».

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)